

Profili soggettivi e collettivi nella valutazione del danno alla persona. Il caso del settore forestale.

di Gianni Galli e Augusto Marinelli

Con la consueta chiarezza, in quest'incontro è già stata indicata l'attuale linea di tendenza (ed insieme il faticoso travaglio) della giurisprudenza¹ nel rimeditare nozioni, adeguare tecniche, ricostruire (anche in via interpretativa ed emermeneutica) strumenti, nel tentativo di svincolarli da interessi e da criteri meramente o soprattutto patrimoniali, per affrancare il valore della persona da un parametro reddito² che — rigidamente applicato e nelle sue ultime conseguenze indurrebbe ad assegnare « valore zero » alla persona anziana; o —

¹ Oltre alle indicazioni della *Relazione introduttiva*, cfr. soprattutto l'ampio materiale presentato da F.D. Busnelli e G. Del Medico nella loro *Relazione* in tema de *Il problema della valutazione dei danni alla salute. Spunti civilistici*.

Su tema, v. comunque già F.D. Busnelli (*Nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Jus*, 1976, 56) — ove l'esplicita affermazione che i danni risarcibili siano valutati « a misura della persona del danneggiato, non a misura del suo patrimonio » —; e recentemente, del medesimo A., *Diritto alla salute e tutela risarcitoria*, nel volume collettaneo (a cura di U. Breccia e F.D. Busnelli) *Tutela della salute e diritto privato*, Milano, 1978.

Per la c.d. giurisprudenza alternativa, cfr., inizialmente, Trib. Genova, 25 maggio 1974, in *Giur. it.*, 1975, 1, 2, 54 ss. (ed ivi, adesivamente, M. Bessone e E. Roppo, *Lesione della integrità fisica e « diritto alla salute »*. Una giurisprudenza innovativa in tema di valutazione del danno alla persona); eppoi, ancora Trib. Genova, 20 ottobre 1976, *ibid.*, 1976, 1, 2, 443 ss. (ivi annotata da G. Alpa, *Danno « biologico » e diritto alla salute. Un'ipotesi di applicazione diretta dell'art. 32 della Costituzione*). Ma, nello stesso periodo di tempo, e sempre della magistratura genovese, cfr. in termini « tradizionali », App. Genova 17 luglio 1975 (su cui la nota di dissenso di A. Haupt, *Danno alla persona e diritto alla salute nel sistema della responsabilità civile*, in *Giur. merito*, 1977, 1, 302 ss.).

² Pare opportuno ricordare, in questo contesto, la contrastata vicenda dell'art. 4 del d.l. 26 febbraio 1977 n. 39 (in tema di disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto), in cui aveva trovato temporaneo riscontro normativo il parametro reddito (fino cioè alla sua sostituzione nella legge di conversione). Nel merito, cfr. l'ord. 1 febbraio 1977 del Trib. Genova (in *Giur. it.*, 1977, 1, 2, 494 ss., adesivamente annotata da G. Alpa, *I criteri di valutazione del danno alla persona nella nuova disciplina dell'assicurazione obbligatoria, una questione di legittimità costituzionale?*); F.D. Busnelli, *Diritto alla salute e tutela risarcitoria*, cit., 562.

nella stima del danno apportato e subito dal minore — condurrebbe a dover ricercare e guardare al « lavoro svolto dal padre »³ (confermando così quel « contar di più » del figlio del dottore che già don Milani⁴ aveva più volte diagnosticato e contestato).

È, questa, una linea evolutiva sempre più lontana — per quanto interessa lo specifico settore del danno alla persona — da quella filosofia di mercificazione della persona che ben traspare dalle parole di chi ha ritenuto che « per assegnare un valore all'uomo occorre considerarlo una cosa »; ed è pure distante dalla logica produttivistica — peraltro, com'è noto, non estranea al codice civile⁵ — che porta altri a dire che « il danno alla persona va inteso non in funzione di ciò che l'uomo vale, di per sé considerato, bensì di ciò che egli economicamente produce »⁶.

Ed è una linea innovativa. Non solo per la magistratura e per i cultori del diritto; ma anche per gli economisti e soprattutto per quei cultori di estimo da sempre abituati a « far di conto » con beni, valori e controvalori, a calcolare cose insomma.

Può darsi, come del resto accade per le novità e per ogni elabora-

³ La prima locuzione in F.D. Busnelli e G. Del Medico, *Relazione cit.*; sulla seconda, v. tra molti, Trib. Milano, 18 gennaio 1971, in *Giur. merito*, 1971, 1, 209 (ivi annotata da D. De Martini, *In tema di valutazione del danno nell'ipotesi di invalidità permanente a carico di soggetto non ancora pervenuto all'attività lavorativa e di rivalutazione monetaria nei casi di liquidazione equitativa*), contro cui si appuntano le severe critiche di A.M. Galoppini (*Il caso Gennarino, ovvero quanto vale il figlio dell'operato*, in *Dem. e dir.*, 1971, 255 ss.; *Teoria e ideologia nel risarcimento del danno a persona*, in *Quale giustizia*, 1971, 628 s.).

⁴ Cfr. *Lettera a una professoressa*, Firenze, 1967, 40: « I cromosomi del dottore sono potenti ».

⁵ V., ad esempio, D. Corradini, *Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato*, Milano, 1970, 539; F. Lucarelli, *La proprietà « pianificata »*, Napoli, 1974, 44, 198 ss.

⁶ Le due citazioni — rispettivamente di G. Scalfi e di G. Gentile — sono riportate in A. Carrozza, *Relazione introduttiva*, cit.

A proposito della prima tesi — come di altre similari — il lettore avverte il delinearci di una, per così dire, logica proprietaria: come cosa, il soggetto è una sorta di *universitas*, la risultante unitaria della combinazione di elementi naturali diversi (dalle braccia alle gambe, dagli occhi alle mani, ecc.); ma, insieme, delle singole *res* che lo compongono il soggetto è anche titolare; e perciò destinatario del risarcimento del danno che dovesse derivare dal loro « consumo », parziale o definitivo che sia.

Entrambe le tesi, poi, esplicitano con chiarezza il disagio tecnico (ma anche concettuale) di esprimere in termini monetari valori non economici. D'altra parte l'esperienza giuridica di paesi di *civil law* e di *common law*, registra crescenti interessi sul tema: cfr., infatti, J. Ogus, *The Law of Damages*, London, 1973, 170, e Jaffe, *Damages for Personal Injury: The Impact of Insurance*, in *Law & Contemp. Prob.*, 1953, vol. 18, 221 (« the crucial controversy in personal injury torts today is not in the area of liability but of damages »).

zione in divenire, che non tutto — e a maggior ragione in un settore tanto complesso — sia appagante, che siano necessarie verifiche ed aggiustamenti, che sia opportuno definir meglio le tecniche di quantificazione⁷, che certe soluzioni possano suscitare comprensibile disagio e dissenso tanto nel giurista quanto nel cultore di estimo⁸.

Ma parte la consapevolezza che, ogni tesi, tanto più si arricchisce quanto più sa suscitare riflessioni e moltiplicare domande, in ogni caso, per chi ricorda la formula di promulgazione della nostra Costituzione quando precisa che essa « dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato », per chi ha presente come l'intera normativa costituzionale graviti e ruoti attorno alla centralità della persona umana⁹ in una visione egualitaria e solidaristica, la traccia proposta non può non risultare un'ipotesi suggestiva sollecitando un impegno ad un vasto e non facile programma di indagine, al fine

⁷ Per un contributo sulla commensurabilità del danno alla persona, cfr. A. Janarelli, *Il risarcimento del danno alla persona e l'analisi economica del diritto*, e Trib. Pisa, 10 marzo 1979, in *Giur. it.*, 1980, 1, 2, 20 ss. con nota adesiva di G. Del Medico, *Tre sentenze in cerca di una soluzione (sul problema del danno alla persona)*, cui adde l'indirizzo giurisprudenziale genovese precedentemente indicato in nota 1.

Sui criteri di quantificazione del *non pecuniary loss* nei paesi anglosassoni, cfr. Munkman, *Damages for personal injury and death*, London, 1966, 12 ss.; Street, *Principles of the law damages*, London, 1962, 4 ss.; Ogus, *Damages for Amenities; For a Foot, a Feeling, or a Function?*, in *Mod. Law. Rev.*, 1972, 1 ss.

⁸ Cfr., infatti, il bilancio offerto da D. Referza, *Cenni sul danno biologico e la sua valutazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1979, 407 ss. E v., in particolare, P. Rescigno (*Tutela della salute e il danno alla persona*, in *Tutela della salute e diritto privato*, cit., XIII s.) che, con espresso riferimento alle citate sentenze genovesi e ribadendo il giudizio già espresso da A. De Cupis (*Il valore economico della persona umana*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, 1257) in merito alla tesi di chi — v. Gerin, *La valutazione medico legale del danno alla persona*, in *Riv. inf. e malattie prof.*, 1953, 371 ss.) —, per primo, aveva correlato al reddito nazionale la tutela della persona, avverte: « il nuovo orientamento, a guardarlo con attenzione, può rivelare una uguale attitudine ad avvilire l'uomo, stavolta non più disperso nella trama del processo produttivo, ma livellato ed annullato nella massa anonima dei consumatori ».

⁹ Se non può tacersi della presenza di alcuni orientamenti che, anche di recente, rilevano contraddittorietà nel disegno costituzionale — v. da ultimo la domanda di R. Quadri (*Applicazione della legge in generale*, in *Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1975, 254): « Si è poi sicuri... che in seno alla stessa Costituzione scritta non conflittino valori differenti e incompatibili gli uni rispetto agli altri, in modo da rendere confuso il quadro del sistema dei valori costituzionali? »; mentre poi G. Rolla (*Riforma delle istituzioni e costituzione materiale*, Milano, 1980, 40) giudica « fuorviante » cercare uno « spirito della Costituzione » — è pressoché comune la constatazione di cui nel testo. Cfr., infatti e particolarmente, l'articolata riflessione condotta nel volume collettaneo (a cura di N. Lipari) *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, Bari,

di rendere operanti obiettivi riconducibili — appunto — alle dimensioni esistenziali e di sviluppo della persona. Già in prima percezione, il riferimento costituzionale a « diritti inviolabili dell'uomo » e l'affermazione di una « pari dignità sociale » (artt. 2 e 3 Cost.), proprio nella misura in cui non ammettono distinzioni sulla base di « condizioni personali e sociali » (art. 3 Cost.), dovrebbero costituire indicazioni sufficienti ad escludere che sia corretto ricondurre la valutazione della persona a termini meramente patrimoniali, ad una questione di mercato esprimibile in relazione al reddito.

Ed è probabilmente questo il punto di partenza, ed insieme il

1974; P. Perlingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, 175, ed ora anche in *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, 97 ss.

D'altra parte è significativa la coincidenza, sul punto, di molte Carte costituzionali. Così, se l'art. 2 della nostra riconosce i diritti inviolabili dell'uomo « sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità », ugualmente l'art. 1 (abs 1) della Costituzione della Repubblica federale tedesca (Costituzione di Bonn) fissa la intangibilità della dignità umana e, all'art. 2 (abs 2), sancisce il diritto di ognuno « auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit ».

E poi proprio con riferimento all'art. 2 che la nostra dottrina accerta l'importanza dell'incontro tra le posizioni cattoliche e marxiste: v., recentemente, G.B. Ferri, *Persona umana e formazioni sociali*, in AA. VV., *Diritti fondamentali dello uomo*, Milano, 1977, 74; A. Barbera, *Principi generali*, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1975, 52. Mentre P. Perlingieri (*Eguaglianza, capacità contributiva e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, 735 nota 31), dall'analisi dei lavori dell'Assemblea Costituente — e richiamando in particolare sia l'originario testo La Pira e Basso, che l'emendamento Fanfani (e altri) e Amendola (ed altri) che costituisce pressoché integralmente la formula attuale del comma 2° dell'art. 3 —, perviene ad identico riscontro.

Efficacemente si sottolinea inoltre — in palese dissenso rispetto all'assolutismo di condizioni individualistiche e libertarie — che « nessun uomo può pretendere e godere di soli diritti lasciando agli altri solo obblighi, poiché ciò lo porrebbe fuori dal suo ordine ontologico »; tanto che, « posto come valore supremo l'espandersi e l'affermarsi, libero e totale dell'individualità, l'unica via accettabile è quella dello spontaneismo »: v. S. Cotta, *Attualità e ambiguità dei diritti fondamentali*, in *Iustitia*, 1977, (rispettivamente pp. 22, 11).

Per l'analisi del concetto di eguaglianza, cfr., in generale, N. Bobbio, *Eguaglianza ed egualitarismo*, in *Riv. internaz. fil. dir.*, 1976, 321 ss.; F.E. Oppenheim, voce *Uguaglianza*, in *Diz. di politica*, Torino, 1976, 1067; e, con più specifico riferimento all'art. 3 Cost., v. P. Biscaretti di Ruffia, voce *Uguaglianza (principio di)*, in *Noviss. dig. it.*, XIX, Torino 1973 (in termini di « uguaglianza dei punti di partenza », a p. 1002; e di « grado di uguaglianza idoneo a generare la libertà per tutti », a p. 1089); C. Esposito, *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954, 51 ss.; A. (ntonio) N. (egri), voce *Eguaglianza*, in *Diz. critico del diritto* a cura di Donati Roma, 1980 (ove, p. 114 ss., scrive di « Eguaglianza come ricchezza di diversità, negazione di ogni appiattimento coattivo, stravolgimento in positivo di ogni disuguaglianza naturale »); P. Perlingieri, *Eguaglianza, capacità contributiva e diritto civile*, cit. (sia precisando, p. 726, che « nell'insieme del disegno del Costituente non v'è spazio per un pedissequo egualitarismo, per un appiattimento che escluda ogni fondamento meritocratico ed individuale », sia insistendo per una lettura « integrale » dei due commi dell'art. 3 Cost.).

terreno per un contestuale confronto tra cultori di discipline ugualmente « umanistiche » e pur differenti — economisti e giuristi, medici legali ed estimatori —, se si vuole rompere l'immobilità di una situazione che vede i vari cultori che continuano a guardarsi l'un l'altro quasi in un gioco di specchi; se si vuole, cioè, evitare che il problema del danno alla persona si trasfiguri in una sorta di oggetto misterioso, per la cui individuazione — di volta in volta, e nella progressione tipica di ogni circolo vizioso — ciascun studioso di « versante » investito dell'argomento, rifiuta risposte in attesa che gli altri si esprimano. Perciò, quando autorevolmente si scrive che il problema di un tal genere di danno « non è l'economista che può risolverlo se non insieme ed in collaborazione con gli esperti medico-legali, con i giuristi ed anche con gli attuari, perché sono essi veramente i più esperti per tradurre in cifre, per quantificare il procedimento di valutazione ed arrivare all'accertamento di un valore che urti meno la coscienza civile di quanto non sembri oggi »¹⁰, di sicuro si coglie un bisogno e si indica un approccio interdisciplinare; ma quel problema viene ancora visto *ab extrinseco*, senza entrarvi dentro.

Dovremo conseguentemente acquisire nuove abitudini. Una maggiore confidenza col testo e con i valori della carta costituzionale¹¹ dovrà consentire di sfuggire alla tentazione di imprimere forza espansiva a criteri, parametri, tariffe, coniate e pensate per cose, per elementi (direttamente o indirettamente) economici; comunque per valori non comparabili, attenti, come sono, più alla quantità che alla qualità del valore considerato.

In questa prospettiva siano consentite alcune riflessioni particolari.

Sotto il profilo esegetico — e tanto più se si ritiene che esso « informi tutta la materia delle obbligazioni »¹² — non può non

¹⁰ Di Nardi, *La valutazione monetaria dell'uomo*, in *Atti del Convegno su L'apprezzamento della validità e dell'invalidità in rapporto al valore economico dello uomo*, Roma, 1971.

¹¹ Per tutti, cfr. le appassionate considerazioni di P. Rescigno, *Diritti civili e diritto privato*, in AA. VV., *Attualità e attuazione della Costituzione*, Roma-Bari, 1979, 235 ss.; e, recentemente, P. Perlingieri, *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, cit., 99 ss., favorevole all'utilizzazione diretta della norma costituzionale nella ricostruzione delle fattispecie civilistiche.

¹² Così l'autorevole giudizio di E. Betti, *Teoria generale delle obbligazioni*, I, *Prolegomeni: funzione economico-sociale dei rapporti di obbligazione*, Milano, 1953, 55.

richiamarsi l'attenzione sull'indice normativo offerto dall'art. 1174 cod. civ. Non già che qui si voglia indugiare sui contenuti e soffermarsi sugli argomenti che segnano una disputa dottrinale tutt'altro che sopita o secondaria¹³; ma per segnalare — tra le voci di chi, con esemplare nitore concettuale¹⁴, ha denunciato in sede interpretativa la confusione tra natura patrimoniale della prestazione e natura anche non patrimoniale dell'interesse del creditore — che non si è mancato di avvertire che l'obbligazione « non è destinata a soddisfare soltanto gli interessi patrimoniali del soggetto, ma altresì i suoi interessi culturali, religiosi, morali, in una parola non patrimoniali »¹⁵.

Una tesi dalle indubbie risonanze: da un lato consente di cogliere — e in un ambiente tradizionalmente raffigurato e considerato per i suoi aspetti patrimoniali — sensibilità ed elementi che non sono di natura economica; dall'altro offre uno spaccato sulla consistenza di entità estranee alla sfera patrimoniale del soggetto¹⁶.

Ancora esegeticamente, e sempre nella trama normativa del codice, può rintracciarsi la formula dell'art. 2087 in cui si obbliga l'imprenditore ad adottare e predisporre « misure... necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ». Certo: emerge un'obbligazione di fare, di cui la giurisprudenza ed i giuslaburisti precisano la natura contrattuale, in quanto inerente al rapporto di lavoro¹⁷. Certo: potremmo rivisitare quelle « misure » alla luce e sulla base della legislazione in materia di pre-

¹³ Cfr. G. Cian, *Interesse del creditore e patrimonialità della prestazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, 201 ss.; P. Rescigno, voce *Obbligazioni (nozioni)*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, 181.

¹⁴ Per tutti, cfr. M. Giorgianni, *L'obbligazione (La parte generale delle obbligazioni)*, I, Milano, 1968, rist., 29 ss., 58 ss.

¹⁵ Così M. Giorgianni, voce *Obbligazione (diritto privato)*, in *Noviss. dig. it.*, IX, Torino, 1965, 587.

¹⁶ Su molti altri versanti possono del resto rinvenirsi molteplici contributi nella rivalutazione degli interessi non patrimoniali, con indubitabile arricchimento di concetti, interpretazioni, istituti. Si guardi, ad esempio, relativamente ad uno degli istituti cardine del diritto privato, alla formula dell'art. 587 cod. civ. e ai risultati cui perviene G. Giampiccolo (*Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954, 15 ss.); e si noti come essi offrano positive assonanze con la conclusione di A. Trabucchi (*L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, I, 40) quando ravvisa nel riconoscimento della volontà del *de cuius* « uno degli aspetti più umani dell'intervento del diritto nella vita ».

¹⁷ In merito, cfr. G. Pera, *Lezioni di diritto del lavoro*, Roma, 1977, 3ª ediz., 482 ss.

venzione e di assicurazione sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, come pure in relazione al c.d. Statuto dei diritti dei lavoratori¹⁸. Certo: potremmo ripensarle combinandole col secondo comma dell'art. 41 Cost., dove si limita l'esercizio dell'iniziativa economica privata (pur riconosciuta « libera »), nel senso che essa non « può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana »¹⁹.

Ma qui basta accertare che l'articolo del codice parla, esplicitamente e testualmente, di « personalità morale » alla cui tutela quelle « misure » sono funzionalmente rivolte: nell'imporle, il legislatore ha avuto cioè la consapevolezza che, senza di esse, può prodursi un danno; e di natura, evidentemente, non solo patrimoniale. Si noti inoltre, che secondo un indirizzo dottrinale, il principio contenuto nel citato articolo ha capacità espansiva, potendo essere applicato a rapporti di lavoro estranei all'esercizio dell'impresa²⁰.

Ma allora, se da due articoli, del codice civile, in ambiti così diversi, affiorano (anche per il contributo della letteratura più sensibile e disponibile ad indicare nuovi confini per il diritto privato) profili di rilevanza dell'*homo* non solamente *oeconomicus*, allora non è forse vero che già questi indici normativi possono essere assunti a segno di contraddizione rispetto a quanti si accontentano — magari pressati o in consonanza con gli interessi dei soggetti, privati e pubblici, tradizionalmente « liquidatori » — di denunciare una pretesa inutilizzabilità del dato normativo e consumano ogni attenzione nella lettura dell'art. 2059 cod. civ., ricavandone la presenza di un ostacolo insuperabile per la risarcibilità del danno di natura non patrimoniale? E non è forse vero che sussistono tuttora incertezze circa la stessa definizione dei contenuti di quest'ultima qualificazione²¹?

¹⁸ T.u. 30 giugno 1965 n. 1124, sull'assicurazione per gli infortuni sul lavoro; d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547, in tema di prevenzione degli infortuni; d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303, in materia di igiene del lavoro; art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300, contenente « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento ».

¹⁹ Sui profili della « subordinazione » dell'iniziativa economica privata rispetto alle indicazioni degli artt. 2,3,4, Cost., cfr., ultimamente, A. Lener, *Violazione di norme di condotta e tutela civile dell'interesse all'ambiente*, in *Foro it.*, 1980, V, 111; e P. Cavalieri, *Iniziativa economica privata e Costituzione « vivente »*. *Contributo allo studio della giurisprudenza sull'art. 41 Cost.*, Padova, 1978, 38.

²⁰ Cfr. G. Pera, *Lezioni*, cit., p. 476.

²¹ Si veda l'incerta e generica posizione della Corte costituzionale, nell'analisi di L. Montuschi, *Rapporti etico-sociali, sub art. 32, 1° comma*, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1976, 162 ss.; e, da ultimo, della

Nel progressivo affinarsi e consolidarsi all'interno del diritto privato contemporaneo di un polifonico processo che, di recente, si è voluto battezzare col nome di « depatrimonializzazione »²², si può infine accennare e registrare come significativo il tentativo fecondo di alcuni orientamenti giurisprudenziali e dottrinali diretti a garantire ed insieme a dilatare ed arricchire gli attributi, i diritti fondamentali cioè, della persona.

A visioni e concezioni proprie di una vicenda scientifica²³, chiuse in quanto tradizionalmente incentrate sulla tipicità dei diritti al nome, all'immagine, all'integrità fisica (così come scanditi dagli artt. 5 e seguenti del codice civile), vanno sostituendosi più generali valutazioni, col ricorso ed in pieno accordo alle numerose previsioni costituzionali di diritti e di libertà civili quali il diritto alla salute, allo studio, al lavoro, alla vita libera e dignitosa ecc., per l'integrale tutela del libero sviluppo della persona umana (art. 2 Cost.).

Diritti ed interessi, individuali, collettivi, diffusi²⁴, cui corri-

stessa Corte, v. la sentenza n. 87 del 26 luglio 1979 (*Giust. civ.*, 1979, III, 123 ss.) che respinge, con dichiarazione di infondatezza e con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'ordinanza 22 marzo 1973 del Trib. Padova (in *Giur. merito*, 1974, I, 347 ss., con nota di A. De Cupis, *Sulla pretesa incostituzionalità della limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale*).

L'abrogazione dell'art. 2059 è proposta da A. De Cupis (*Tradizione e rinnovamento nella responsabilità civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, 322; *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, II, Milano, 1979, 260) per consentire il risarcimento del danno non patrimoniale. Critiche nei confronti della sentenza 8 ottobre 1973, n. 2529 (*Giust. civ.*, 1974, I, 236 ss.) — con cui la S. Corte si esprime per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 — avanza G. Scaliti, *Alcuni aspetti del danno non patrimoniale nella dottrina e nella giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978, 1770 s.

²² Il termine — di cui lo stesso A. avverte l'« ineleganza » — è stato coniato da C. Donisi (*Verso la « depatrimonializzazione » del diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, 644 ss., e v., ivi, l'accurato panorama di atteggiamenti) per « designare la progressiva e sempre più spiccata sensibilità del diritto privato contemporaneo, in tutte le sue componenti (legislativa, dottrinale, giurisprudenziale), a dati non confinabili in schemi e logiche d'indole economica, anche — si noti — nei settori istituzionalmente riservati ai rapporti patrimoniali » (p. 649).

²³ Su cui cfr. la rassegna di T.A. Auletta, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978, p. 76 s.; e v. in P. Rescigno (*Disciplina dei beni e situazioni della persona*, in *Quad. fiorentini*, 1976-1977, I, II, 879) la denuncia di una riduzione di tali diritti a beni, operata da una logica proprietaria.

²⁴ Non nè qui possibile dar conto dell'ampiezza del dibattito al riguardo, che coinvolge più versanti di osservazione: per un quadro d'insieme, cfr. le aggiornate indicazioni di C. Donisi, *Verso la « depatrimonializzazione »*, cit., 686 ss.

È comunque il caso di precisare, da un lato come le ricerche si indirizzino verso l'individuazione di strumenti di tutela — preventiva e non solo risarcitoria — contro l'illecito (ed allora, ad esempio, il processualcivile dichiara che un'adeguata tutela giurisdizionale della persona sarà possibile solo ove « l'ordinamento processuale

spondono situazioni « danneggiabili » che, in varia misura, con intensità e modalità diverse, sono e possono essere lese dai molti eventi atti e fatti che si consumano e si riproducono nella vita di ogni giorno, ora con esempi macroscopici, ora in modo più minuto e subdolo: si pensi all'infortunistica, stradale e lavorativa; al tema degli inquinamenti a vario titolo; ai ripetuti episodi di violenza; eppoi anche al diffondersi della droga, a fenomeni di emarginazione²⁵, ai crescenti e ripetuti attentati alla riservatezza, eccetera.

sia idoneo a prevenire oltre che reprimere la violazione»: A. Proto Pisani, *Appunti sulla tutela di condanna*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978, 1146 s., 1204); dall'altro come, accertata la debolezza del singolo (cfr. M. Cappelletti, *Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti alla giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, 361 ss.), si elaborino categorie di interessi superindividuali (si vedano, in vario senso, i volumi collettanei *Rilevanza e tutela degli interessi diffusi: modi e forme di individuazione e protezione degli interessi della collettività*, Milano, 1978; *Le azioni a tutela degli interessi collettivi*, Padova, 1976; ed anche R. Pardolesi, *Il problema degli interessi collettivi e i problemi dei giuristi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1975, 1520 ss.) aprendo problemi di imputazione soggettiva, tanto più evidenti per i c.d. interessi diffusi a volte indicati come « interessi in cerca d'autore » o « interessi in cerca di padrone », quando addirittura non riferiti a particolari beni (cfr., esemplificativamente, V. Caianello, *Introduzione a Rilevanza e tutela degli interessi diffusi*, cit., 29, e M.S. Giannini, *Intervento in Le azioni a tutela di interessi collettivi*, cit., 353 s.).

D'altra parte, davanti ad affermazioni che constatano « l'attivo inserimento delle formazioni sociali... nella dinamica delle strutture ordinamentali » (C. Varrone, *Sulla tutela degli interessi diffusi nel processo amministrativo*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, 789), non si manca di avvertire i « pericoli politici » connessi ad un incondizionato riconoscimento di un qualunque interesse (tanto più se diffuso), potendo portare « alla prevalenza definitiva della società sullo stato e quindi alla morte di questo » (così M. Nigro, *Il nodo della partecipazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1980, 233, e v. pure A. Cerri, *Interessi diffusi, interessi comuni. Azione e difesa*, in *Dir. soc.*, 1979, 95 s.); e forse, un puntuale riscontro in tale direzione è offerto da N. Irti che, nella legislazione speciale, vede tradursi la specificità degli interessi di gruppo davanti alla frantumazione del potere statale (cfr., soprattutto, *Leggi speciali (dal monosistema al polisistema)*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, I, 142 ss., e *L'età della decodificazione*, in *Dir. soc.*, 1978, 628 ss.).

Si noti infine l'accertata presenza — nel settore sindacale — di una nuova soggettività, nel senso che il gruppo si sostituirebbe al singolo nella « effettiva » titolarità del diritto soggettivo: così B. Montanari, *Diritto soggettivo ed esperienza sindacale*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, 479. E, ciononostante, si seguita ad indicare i difficili rapporti tra individuo e gruppo (da ultimo, v. M. Dell'Olio e G. Branca, *L'organizzazione e l'azione sindacale*, in *Enc. giur. lav.* a cura di G. Mazzoni, Padova, 1980, 127 ss.) e, soprattutto, si evidenzia il rischio che, alla fine, non siano proprio gli interessi dei soggetti più deboli a venir sacrificati (cfr. N. Trocker, *Processo civile e Costituzione. Problemi di diritto tedesco e italiano*, Milano, 1974, 220 s.).

²⁵ In proposito, ad esempio, C. Donisi (*Verso la « depatrimonializzazione » del diritto privato*, cit., 682) indica « sempre più acuta l'esigenza di reagire alle distorsioni caratteristiche delle moderne società industrializzate; la più allarmante delle quali consiste, com'è ben noto, nella quasi fatale riduzione dei modi di essere dello uomo al binomio « uomo produttore — uomo consumatore ». Cui si correla, tra le altre, la contrapposizione « giovane-anziano » allorché viene adoperata in rapporto

Ma se quei diritti e quegli interessi sono, oltrech  individuali, anche collettivi,   sufficiente soffermarsi sul singolo, affermandone il valore come persona, un valore proprio ma uguale e comune a tutti i suoi simili, salvo poi (e solo successivamente) a calcolare un ulteriore ed aggiuntivo valore differenziale da persona a persona? O non   piuttosto opportuno proseguire l'indagine per calcolare la persona nella comunit , nelle « formazioni sociali ove si svolge la sua personalit  » (art. 2 Cost.), e che da quella personalit  risultano (o potrebbero risultare) arricchite? Nonostante quanto pu  dedursi dall'accreditato giudizio di chi afferma che « la privata sanzione del risarcimento del danno va considerata come reintegrazione di un'utilit  individuale, anzich  dell'apporto dell'individuo all'utilit  generale »²⁶, forse vale la pena di dar conto della possibilit  di una tale lesione e di misurarne la rilevanza giuridica.

In questa direzione, segnali non mancano. Ancora una volta, pu  servire appellarsi alla Carta costituzionale. E non tanto per ripetere che l'art. 32 configura la tutela della salute « come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivit  »; quanto per perlustrare in altre dichiarazioni di « valore » che, nell'ottica che qui interessa, paiono meno esplorate. Tanto per citare una indubitata formazione sociale, si veda il « particolare riguardo » con cui il primo comma dell'art. 31 considera la famiglia, specialmente se numerosa; si valuti l'affermata « essenziale funzione familiare » riconosciuta alla donna lavoratrice dal primo comma dell'art. 37, occupato ad « assicurare alla madre e al bambino una speciale ed adeguata protezione ». E la lettura potrebbe senz'altro proseguire.

Perci , quando in questa sede²⁷ si precisa che una « menomazione fisica pu  ben avere riflessi sul livello di capacit  creativa, sulla qualit  di vita del menomato, sui rapporti che egli intrattiene col prossimo, e implicare restrizioni della potenza affettiva e della vita di relazione », ci si sofferma certamente su una prospettiva di indubbio interesse. Ma il profilo considerato   ancora soggettivo; scandito com'  sul « menomato », ma non ancora sulla collettivit .

Anche se di diversa natura, un pur breve riferimento al settore

alla maggiore o minore disponibilit  verso la logica del consumo, o peggio come strumento di pressione morale ai fini dell'adeguamento a siffatta logica. Contrapposizione, destinata a risolversi inevitabilmente a danno dell'« anello » pi  debole della catena economica, ossia dell'anziano ».

²⁶ Così, A. De Cupis, *Il valore economico della persona umana*, cit., 1257.

²⁷ Cfr. la citata *Relazione introduttiva* di A. Carrozza.

forestale può poi offrire nuovi riscontri, allargando l'analisi²⁸. Tra l'altro, ciò consente di inoltrarsi lungo quella frontiera della « preservazione della vita » tanto fascinosamente evocata nella Relazione introduttiva, e — insieme — di entrare nel « problema di unire tre vite » — « la vita del singolo, la vita della comunità, la vita della terra » — che non era sfuggito alla lungimiranza di un grande giurista²⁹.

Sotto il profilo dei danni derivabili alle singole persone che entrano in rapporto con il bosco, si può intanto distinguere i danni provocati agli addetti alle attività forestali da quelli che subisce il fruitore del bosco.

Alle cause di danno generalmente attribuibili a fattori naturali propri a quest'ultimo caso (si pensi alla caduta di pini come al crollo di rami o di piante, in conseguenza di temporali o di neve o di vento; alla presenza di corsi d'acqua e di fossati, come alla rocciosità o all'acclività dei terreni), nel primo possono aggiungersene altre, specificamente connesse alle tecniche selvicolturali che — col progredire della tecnica — sono state anch'esse ampiamente meccanizzate.

Rispetto a tempi meno recenti, oggi, anche sulla scorta di pur limitate indagini aziendali, si può sicuramente affermare che, con l'introduzione delle macchine nelle operazioni forestali, il numero degli incidenti sia notevolmente diminuito. Ma è tuttavia aumentato — e in misura crescente — la qualità del danno: finché esso era soprattutto provocato dal pennato, dalla scure o dal calcio del mulo, l'effetto consisteva per lo più nella perdita di alcune giornate lavorative; ma da quando la lesione deriva dall'uso della motosega, di una trattrice o di una gru a cavo, il danno si traduce in gravi invalidità e, addirittura, nella morte. Sembra poi non potersi trascurare l'insorgere di nuove malattie professionali: ad esempio, l'uso prolungato negli anni della motosega — mezzo meccanico tra i più frequenti in selvicoltura — può provocare l'insorgere della malattia di Raynaud³⁰, con disturbi circolatori alle dita delle mani e con conseguente notevole perdita di capacità lavorativa.

²⁸ Le considerazioni che seguono sono state formulate dal secondo autore di questo intervento, cui si deve — comunque — anche l'ampia convergenza di vedute sulle residue parti.

²⁹ Cfr., anche per la citazione di Capograssi, la più volte menzionata *Relazione introduttiva*.

³⁰ Cfr. W. Fibiger, *Enquiry concerning occupational diseases amongst chain-saw Operators*, Seminario F.A.O., Madrid, 1980.

Comunque — com'è noto³¹ — al bosco vengono unanimamente riconosciute pluralità di funzioni: basti qui ricordarne, tra le più significative, quella di produzione, quella sociale e quella di protezione.

La prima, essenziale sia per la economia delle nazioni che per la conservazione dello stesso ambiente forestale, configura e realizza una sorta di circuito funzionale³²: una buona conservazione del bosco postula la sua coltivazione ed utilizzazione; il prodotto dell'utilizzazione — il legno — è materia prima rinnovabile, indispensabile tanto alle comunità quanto ai singoli.

D'altra parte, in un mondo ed in una società sempre più urbanizzati, e che delle aree urbane vivono e condividono pregi e difetti, assume sempre maggiore importanza la funzione sociale del bosco, ora acquisibile come attributo e connotato qualitativo per la vita³³, come meta — individuale e collettiva — in cui cercare calma ed aria pura, libertà di muoversi, eccetera.

Infine, in termini di protezione, il bosco ha valenze molteplici: da quella contro l'erosione del suolo, a quella di elemento necessario tanto all'equilibrio biologico che alla regimazione idraulica e climatica.

Da qui la rilevanza particolare di un bene che non attiene solo ad un modo di essere del terreno, o ad una sua possibile utilizzazione economica, o ancora alla sua natura e qualificazione giuridica; quanto, e piuttosto, al ruolo che esso intrattiene con altri elementi: *in primis* con l'aria e coll'acqua; ma, di riflesso e conseguentemente anche coll'esistenza e con la qualità della vita che a quegli elementi si affidano; e, dunque, con la stessa salute dell'uomo.

Possono, infatti, escludersi — almeno potenzialmente — effetti nocivi per la salute, in presenza di un'alterazione dell'equilibrio ecologico conseguente ad incendi boschivi o ad improvvisi disboscamenti? D'altra parte, anche a voler tacere dei danni (certi) che il singolo individuo come la collettività possono subire per la distru-

³¹ V. particolarmente: G. Patrone, *Economia forestale*, Firenze, 1970; P. Gathy, *Application de la forêt à usage multiple en Belgique*, in *Bull. de la Soc. Royale Forestière de Belgique*, 1980, n. 5.

³² A. De Philippis, *Ecologia e selvicoltura: sintesi o armonia?*, in *Accademia It. di Sc. Forestali*, Firenze, 1972.

³³ Cfr., tra gli altri, L. Susmel, *La terza dimensione della Foresta*, in *Accademia It. di Sc. Forestali*, Firenze, 1968.

zione di una superficie boscata, sussiste pur sempre un problema di (e purtroppo — come l'esperienza loquacemente insegna — sempre più) « probabili » danni, alla collettività come ai singoli, in termini di frane, smottamenti, alluvioni, valanghe, determinate dalla riduzione delle superfici boscate.

Insomma: supposto (in ipotesi) indifferente che l'evento da cui deriva l'estinzione o il perimento del bosco sia imputabile ad un fatto piuttosto che ad un altro, tutto si risolve (ove possibile) con un « ristoro » individualistico, nel senso di calcolare esclusivamente il danno patrimoniale subito dal titolare di un diritto sul bene, oppure, stando quanto meno alle risultanze dei fatti, non è da ritenere che si debba misurare la lesione nella sua integrale entità? Perché trascurare il profilo del danno all'ambiente³⁴, che trascende gli interessi individuali e si riversa anche nei confronti di posizioni giuridiche della collettività? Eppoi: questo è problema di lesione di un diritto o non invece di tutela di un interesse³⁵?

Sui temi ed i problemi che questo versante di osservazione suscita e propone, non è qui possibile soffermarsi. In ogni caso, ed in modo particolare davanti alla lesione di un tal tipo di interessi che il più delle volte resta a carico della collettività, permane la

³⁴ Sarebbe inutile sfoggio di citazioni dar qui conto dell'ampia bibliografia sul tema, che coinvolge la stessa qualificazione del « bene ambientale ». In tal senso, ad esempio significative le argomentazioni di M.S. Giannini, « Ambiente »: *saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, 34 ss., ed i ripensamenti di S. Rodotà, *Introduzione a La responsabilità per i danni all'ambiente*, in AA. VV., *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Milano, 1978, 19.

Fra i primi a proporre una valutazione dell'art. 844 cod. civ. « in una prospettiva meno angusta », cfr. U. Breccia, *Proprietà, impresa e conflitto d'interessi costituzionalmente protetti. Divieto d'immissioni e disoccupazione delle maestranze*, in *Foro pad.*, 1974, II, 68 ss. Sul medesimo art., cfr. particolarmente: S. Patti, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979; C. Salvi, *Le immissioni industriali. Rapporti di vicinato e tutela dell'ambiente*, Milano, 1979; G. Visintini, *Immissioni e tutela dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1976, 689 ss.; e, da ultimo, E. Spreafico, *L'art. 844 cod. civ. e la tutela dell'ambiente*, in *Giur. merito*, 1980, I, 321 ss.

³⁵ Eloquenti in questo senso, ad esempio, sia il rilievo di P. Maddalena (*I nuovi indirizzi della Corte dei conti in materia di ambiente*, in *Foro it.*, 1979, V, 283) — « in queste ipotesi la collettività, più che titolare di un diritto soggettivo alla stregua del diritto privato, appare come titolare di un interesse diffuso e generalizzato, di carattere eminentemente pubblicistico » —, sia la definizione del « danno pubblico » quale « turbativa di quei beni che appartengono alla collettività organizzata nello Stato », elaborata dalla Corte dei conti nella decisione n. 39 del 15 maggio 1973 (in *Foro amm.*, 1973, I, 3, 247).

convinzione — per chi crede alla partecipazione democratica alla vita pubblica — che non sia sufficiente rimetterne la tutela solamente all'iniziativa, ai poteri e ai doveri, della pubblica amministrazione: la loro salvaguardia passa anche per l'acquisizione di sensibilità e per il riconoscimento di poteri di iniziativa tanto del singolo quanto delle formazioni sociali in cui si articola il tessuto civile.